

Credito d'imposta pubblicità

Finalità

L'articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dall'articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni-bis"), prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato

Soggetti beneficiari

Le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali

Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, possono accedere all'agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipa dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.

Spese Ammissibili:

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Entità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

Come si accede:

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare:

- la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e di cui all’articolo di cui all’articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017.

- L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. n. 90 del 2018), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile **esclusivamente in compensazione mediante il modello F24**, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Come presentare la comunicazione

- La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sono presentate al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

Termini di presentazione

- La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.